Io credo che convenga di vedere lo svolgimento che il traffico potrà avere tra la costa politicamente italiana e quella che sta di fronte in quel mare, attendere i risultati che darà questo esperimento, eppoi provvedere ad un ordinamento che risponda ai desiderii ed ai bisogni dei vari porti ed alla importanza del servizio; allora la linea si potrebbe ordinare in altro modo: stabilire cioè un servizio settimanale per le relazioni fra i principali porti, Venezia, Trieste e Bari, ed alternare un approdo ogni 15 giorni a questi porti principali dai secondari più numerosi. Intanto, lo ripeto, per aver norma a fare quell'ordinamento, gioverà la linea quindicinale proposta, e che del resto migliora lo stato presente in cui non esiste che la linea settimanale Ancona-Zara.

In quanto agli approdi proposti dall'onorevole Gamba pel porto Corsini, dall'onorevole Pansini per Barletta, e dall'onorevole Vollaro-De Lieto per Viesti del Gargano, la Commissione trova molto serie e fondate le considerazioni da essi svolte. Ma siccome l'articolo terzo dà piena facoltà al Governo di stabilire gli approdi, e il votarli oggi non darebbe nessun diritto, perchè lo stesso articolo terzo dà facoltà al Governo di toglierli quando convenga, a me pare che, imitando l'onorevole Vollaro-De Lieto, potrebbero gli altri proponenti ritirare i loro emendamenti fidando nelle dichiarazioni e negli impegni del ministro, dichiarazioni delle quali la Commissione ha preso atto, anche per altri approdi.

Presidente. Rileggo dunque l'emendamento proposto dall'onorevole Tiepolo e da altri deputati a questo articolo 2°:

« È pure approvata con effetto dal 1° luglio 1893 la Convenzione in data 24 maggio 1891 modificata dalla Dichiarazione del 20 gennaio e 12 novembre 1892, a condizione che all'articolo 1 della stessa Dichiarazione si dica:

« Il servizio da eseguirsi comprende un viaggio settimanale col seguente itinerario: Venezia - Trieste - Rovigno - Zara-Spalato - Ancona-Tremiti - Barletta - Bari-Brindisi-Vallona-Durazzo-S. Giovanni di Medua-Antivari-Brindisi-Bari-Barletta-Tremiti-Ancona-Porto Corsini-Spalato-Zara-Rovigno-Venezia. »

Pongo a partito questo emendamento, che non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato*).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pansini, il quale propone che all'articolo 2° in discussione si aggiunga:

« Con la condizione che fra gli approdi dell'Adriatico si aggiungano quelli di *Barletta*, *Trani*, *Molfetta*. »

Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 2°, che rileggo:

« È pure approvata con effetto dal 1° luglio 1893 la Convenzione in data 24 maggio 1891, modificata dalle dichiarazioni del 30 gennaio, 12 novembre 1892 e 7 febbraio 1893, con la quale si affida alla Società « Puglia » il servizio fra le due coste dell'Adriatico. »

(*È approvato*).

« Art. 3. Per l'esecuzione delle accennate Convenzioni raccolte nel testo unico qui unito, che rimane approvato, previe le modificazioni risultanti dalle suaccennate dichiarazioni del 3 e 7 febbraio 1893, il Governo del Re è autorizzato ad umentare di lire 59,500 la somma di lire 9,343,516, stanziata nel bilancio per l'esercizio in corso, e ad inscrivere nella parte ordinaria dei bilanci annuali:

a) la somma di lire 9,237,590, per gli esercizi 1893-94 e 1894-95 e quella di lire 9,561,771. 40 per gli esercizi successivi fino alla scadenza delle Convenzioni, salvo la disposizione dell'articolo 5;

b) la somma che resulterà necessaria per l'adempimento del patto, di cui è cenno all'articolo 63 della modificazione in data 12 novembre 1892, pel trasporto a Brindisi delle merci scambiate fra Venezia, Ancona, Bari e le Indie. Questa somma cesserà di essere inscritta in bilancio quando si attuasse il servizio previsto nell'articolo 5 della presente legge.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara.

Frascara. La raccomandazione che desidero rivolgere all'onorevole ministro poteva forse trovare luogo più opportuno nella discussione generale o all'articolo primo.

Ma poichè si trattarono in quella occa-